



BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli stabili comunali secondo i CAM (DM 23 GIUGNO 2022 EDILIZIA).

Importo lavori a base di gara € 300.000,00 (IVA esclusa)

Importo oneri sicurezza € 2.020,43

Importo soggetto a ribasso € 297.979,57

Determinazione a contrattare n. 2024/57/0284 del 11/07/2024 del Settore Lavori Pubblici (reperibile sul sito <http://www.padovanet.it/informazione/provvedimenti-dirigenti>)

Progetto validato dal Responsabile del procedimento con atto in data 21.12.2023

CIG B29B9BA895

CUP H97H21005480004

CUI 00644060287202100133

CPV 45343000-3

Codice opera: EDP 2021/133

1. PREMESSE

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica di e-procurement della Regione Lombardia (ARIAspa-SINTEL) e, pertanto, gli operatori economici interessati, per partecipare alla procedura aperta, dovranno accreditarsi alla citata piattaforma SINTEL <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

Accedendo dal link sopraindicato sarà possibile anche visualizzare e scaricare le “guide e manuali utente” che recano le informazioni utili per le operazioni di cui sopra. Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l’accreditamento al portale SINTEL, l’operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARIA spa al numero verde 800.116.738 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all’indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’Elenco Prezzi Unitari; il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

La durata del procedimento è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio del Comune di Padova (codice NUTS ITH36).

Il Responsabile unico del progetto è l’arch. Domenico Lo Bosco del Settore Lavori Pubblici via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova, referente ing. Simone Sarto, pec:

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti inseriti all'interno della sezione "Guide e manuali" scaricabili accedendo dal link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL”*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- 1.a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- 1.b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- 1.c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- 1.d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i.** il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii.** il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii.** il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1.a.a) bando di gara;
- 1.a.b) disciplinare di gara;
- 1.a.c) elaborati progettuali (comprensivi di capitolato speciale, computo metrico estimativo e schema di contratto); con determinazione a contrattare del Settore Lavori Pubblici n. 2024/57/0284 del 11/07/2024 si è provveduto a riapprovare alcuni elaborati elencati nella determina stessa;
- 1.a.d) schema di domanda di partecipazione (da redigersi preferibilmente secondo il **modello allegato 1** al presente disciplinare di gara) con relative dichiarazioni integrative di cui all'**allegato A alla domanda** medesima ;
- 1.a.e) DGUE *Request* (documento di gara unico europeo in formato .xml);
- 1.a.f) dichiarazione relativa al titolare effettivo (da redigersi preferibilmente secondo il **modello allegato 2** al presente disciplinare di gara);
- 1.a.g) dichiarazione composizione raggruppamento (da redigersi preferibilmente secondo il **modello allegato 3** al presente disciplinare di gara);
- 1.a.h) dichiarazione di subappalto (da redigersi preferibilmente secondo il **modello allegato 4** al presente disciplinare di gara);
- 1.a.i) tabella costo della manodopera (da redigersi secondo il **modello allegato 5** al presente disciplinare);
- 1.a.j) Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto recepito dal Comune di Padova con deliberazione della Giunta Comunale n. 672 del 29/10/2019, e scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di "Patto di integrità" secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022. Il Protocollo di legalità e le Istruzioni operative della Regione Veneto sono reperibili al link https://www.padovanet.it/sites/default/files/attachment/delibera_GC_672_2019_e_allegato.pdf;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.padovanet.it/node/89720> nonché nella piattaforma Sintel.

In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni degli elaborati progettuali e quelle del bando e del disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara.

3.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel nella sezione “Comunicazioni procedura” e sul sito istituzionale <https://www.padovanet.it/node/89720>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, come stabilito dal Responsabile Unico del Progetto, in relazione ai lavori di cui all’oggetto e alla luce del disposto di cui all’art. 58 del D. Lgs. 36/2023 non risulta possibile sia tecnicamente che economicamente suddividere il contratto in lotti funzionali/prestazionali/quantitativi stante la natura unitaria dell’intervento e la stretta interconnessione delle lavorazioni previste e, in ogni caso, sia in relazione all’entità dell’appalto che ai requisiti di partecipazione allo stesso stabiliti dalla vigente normativa, è sicuramente rispettato l’obiettivo di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese (definite dall’art. 1, lett o) dell’allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023), e, quindi, è senz’altro comunque rispettata la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di cui all’art. 58 sopra citato, norma che per sua natura appare logicamente applicabile ad affidamenti di importo più rilevante di quello in questione.

n.	Categoria lavori	P (prevalente) S (scorporabile)	Importo
1	OS30 [art. 1, comma 2, lettere a), b), g) - D.M. 37/2008]	P	€ 135.046, 00

2	OG2	S	€ 88. 891,32
3	OS3 [art. 1, comma 2, lettere d) - D.M. 37/2008]	S	€ 76.062,67
A) Importo a base di gara			€ 297.979,57
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 2.020,43
A) + B) Importo complessivo			€ 300.000,00

Come chiarito con il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 24.06.2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia, l'aggiudicatario dovrà dimostrare in fase esecutiva dell'appalto (a pena di risoluzione del contratto) di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08.

Ai sensi dell'art. 132, c. 2 del D.lgs. 36/2023 non è ammesso l'avvalimento per la categoria **OG2**.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 66.667,76.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati sono scorporati dall'importo soggetto a ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Si richiama in merito il parere n. 2154/2023 del MIT e la deliberazione ANAC 528 del 15.11.2023.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL Metalmeccanico – codice alfanumerico: C011.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi propri.

4.1. TERMINE DI ESECUZIONE

N. 140 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

4.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione, secondo quanto stabilito dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

4.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre

all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 360.000,00:

Importo complessivo (A+B)	€ 300.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 60.000,00
Valore globale stimato	€ 360.000,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), d.lgs. 36/2023, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a.i.a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

a.i.b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

a.i.c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Nel caso fosse necessario, l'operatore economico si impegna a fornire alla stazione appaltante le autorizzazioni necessarie alla piena fruizione del FVOE. Si rinvia alle istruzioni impartite al riguardo da A.N.A.C. al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In esecuzione del comunicato del presidente ANAC in data 17 gennaio 2023, con riferimento all'iscrizione alla white list di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/12, l'esecutore delle prestazioni in appalto rientranti nell'elenco di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/12, (servizi ambientali - attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti) dovrà dichiarare di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016 nonché delibera ANAC n. 1071 del 14.11.2018). Qualora le prestazioni in argomento non siano eseguite dall'appaltatore, dovranno essere subappaltate ad operatore economico in regola con il disposto di cui al citato art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed è, quindi, necessario prevederlo nella dichiarazione di subappalto da prodursi in sede di partecipazione alla presente procedura).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità (richiamato puntualmente al precedente 2.1) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). Nel caso fosse necessario, l'operatore economico si impegna a fornire alla stazione appaltante le autorizzazioni necessarie alla piena fruizione del

FVOE. Si rinvia alla lettura della deliberazione deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27.7.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022) nonché alle istruzioni impartite al riguardo da A.N.A.C. al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai fini dell'idoneità professionale, è richiesta, per l'esecutore dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi descritte nel CME, l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui al DM 3 giugno 2014, n. 120, per la categoria Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – classe F (inferiore a 3.000 tonnellate).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

I concorrenti devono essere in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in relazione alle categorie ed agli importi sopra precisati.

Ai fini della partecipazione alla gara è sempre necessario il possesso di attestazione SOA da parte dei concorrenti, in applicazione del disposto di cui all'art. 100, c. 4, D.lgs 36/2023, stante che la presente procedura di aggiudicazione riguarda un appalto di lavori di importo superiore ai 150.000 euro.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. d), D.Lgs. 36/2023, si richiama quanto stabilito dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 16.1.2019, n. 403), in applicazione dell'art. 146, c. 2, D.Lgs. 50/2016 (ora sostanzialmente riproposto all'art. 9, c. 4, dell'allegato II.18 al D.lgs. 36/23), circa la necessità che i consorziati indicati come esecutori delle opere siano in possesso di adeguata attestazione nella categoria OG2. Tale principio è applicabile, analogicamente, anche in caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c), D.Lgs. 36/23.

7.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui al DM 3 giugno 2014, n. 120, per la categoria Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – classe F (inferiore a 3.000 tonnellate) di cui al punto 7.1. deve essere posseduto dal componente che eseguirà la relativa prestazione (attività di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi).

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I requisiti devono essere posseduti a norma dell'art. 30 dell'allegato II.12.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui al DM 3 giugno 2014, n. 120, per la categoria Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – classe F (inferiore a 3.000 tonnellate) di cui al punto 7.1. deve essere posseduto dal componente che eseguirà la relativa prestazione (attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi).

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Si ribadisce che non è ammesso l'avvalimento per i lavori di cui alla categoria OG2.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'ausiliario deve:

- 1..a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6. e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- 1..b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

1.c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

In attuazione dell'art. 57 D.lgs. 36/23, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna ad assicurare:

- il rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al 15 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile; si rinvia alla determina a contrattare citata in premessa per la motivazione della diversa percentuale prevista per l'occupazione femminile rispetto quella prevista per l'occupazione maschile.

11. GARANZIA PROVVISORIA

Trattandosi di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, e non di una

procedura di cui all'art. 50 del sopracitato decreto, non trova applicazione quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 e, pertanto, si chiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 dello stesso decreto.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 7.200,00** (importo calcolato sul valore complessivo dell'appalto, tenuto conto della facoltà dell'opzione del quinto in aumento di cui al punto 3.3. *MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE*). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria Comunale - Banca Intesa, Corso Garibaldi, 22/26, Padova, sul conto infruttifero di Tesoreria indicando:

- Causale CADC "cauzione provvisoria per partecipazione gare d'appalto";
- Codice IBAN IT37 A030 6912 1171 0000 0046 009;
- Codice BIC BCITITMM (da utilizzare per bonifici provenienti dall'estero).

In tal caso dovrà essere prodotta la documentazione che comprovi l'avvenuto versamento.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Come previsto dalla delibera Anac n. 606/2023, l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia o l'indirizzo pec presso il quale la Stazione Appaltante può chiedere all'impresa emittente di confermare l'autenticità della garanzia prodotta

La fideiussione deve:

- 1.a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- .1.b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- .1.c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- .1.d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- .1.e) prevedere espressamente:
- 1.e.1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 1.e.2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 1.e.3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a.a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- a.b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- a.c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:
- SA 8000 - Certificazione social accountability 8000
 - UNI CEI EN ISO 50001 - Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso
 - UNI EN ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale
 - UNI ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

- UNI/PdR 125 - Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni
- EMAS - Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS - Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009
- UNI EN ISO 14064-1 - Gas a effetto serra
- UNI EN ISO/TS 14067 - Gas a effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint)
- Rating di legalità
- Rating di impresa
- Attestazione modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Nel caso in cui la ricevuta di pagamento non fosse stata allegata alla documentazione amministrativa, il pagamento sarà verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono pervenire entro e non oltre le **ore 17:00 del 09.09.2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 2.1..

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 Mbyte per singolo file. In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte. Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

In conformità alla normativa nazionale di riferimento, la piattaforma Sintel supporta firme digitali generate nei formati PAdES, CAdES. Questa tipologia di firma digitale è solitamente distinguibile dall'estensione del file che viene generato dopo l'apposizione della firma (.p7m). Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale risiedono all'interno in un unico file. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel".

Regole per la presentazione dell'offerta

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 2. e nei documenti inseriti all'interno della sezione "Guide e manuali" scaricabili dalla piattaforma SINTEL, parimenti richiamati al citato articolo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 10. del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo eventuale allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (da redigersi preferibilmente secondo il **modello allegato 1** al presente disciplinare) e le dichiarazioni integrative (redatte preferibilmente secondo il **modello allegato A** alla domanda di partecipazione). Le dichiarazioni integrative dovranno essere prodotte da ciascun operatore economico (singolo o associato) e, in caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b, c, d, D.lgs. 36/23 sia da consorzio sia dalle consorziate designate quali esecutrici;
- 2) **DGUE Response**; dovrà essere prodotto da ciascun operatore economico (singolo o associato) e, in caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b, c, d, D.lgs. 36/23 sia da consorzio sia dalle consorziate designate quali esecutrici.

La funzionalità che permette agli Operatori Economici di generare la eDGUE Response in formato xml è disponibile con link diretto presente in SINTEL nella sezione PROCEDURE. Una volta predisposta, la eDGUE Response potrà essere trasmessa in sede di sottomissione dell'offerta per la procedura di gara.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il manuale "E-DGUE - CREAZIONE RESPONSE" presente in piattaforma a supporto degli operatori economici.

E' comunque sempre possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/esp-dgue/#!/start>, caricando in piattaforma il file DGUE Response così ottenuto.

- 3) dichiarazione relativa al titolare effettivo (da redigersi preferibilmente secondo il **modello allegato**

- 2 al presente disciplinare di gara); dovrà essere prodotta da ciascun operatore economico (singolo o associato) e, in caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b, c, d, D.lgs. 36/23 sia da consorzio sia dalle consorziate designate quali esecutrici;
- 4) dichiarazione composizione raggruppamenti (da redigersi preferibilmente secondo il **modello allegato 3** al presente disciplinare di gara);
 - 5) dichiarazione di subappalto (da redigersi preferibilmente secondo il **modello allegato 4** al presente disciplinare di gara). In caso di eventuale difformità tra la dichiarazione di subappalto inserita all'interno del DGUE e quella formulata utilizzando il modello, prevale quest'ultima.
 - 6) eventuale procura;
 - 7) garanzia provvisoria;
 - 8) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 16.3.;
 - 9) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 16.4.;
 - 10) ricevuta di versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativa alla gara CIG: B29B9BA895. Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire seguendo le istruzioni presenti nel sito internet dell'Autorità al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese>
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE il versamento sarà unico.

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è da redigersi preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato 1** al presente disciplinare e secondo il relativo **modello allegato A alla domanda - DICHIARAZIONI**, entrambi sottoscritti come di seguito precisato e contenenti tutte le dichiarazioni indicate nei citati modelli.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare

prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda (**allegato 1**) e le relative dichiarazioni (**allegato A alla domanda**) sono sottoscritte ai sensi del d. lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, la domanda di cui all'allegato 1 dovrà essere resa e sottoscritta dalla mandataria/capofila mentre la dichiarazione di cui all'allegato A alla domanda dovrà essere resa e sottoscritta anche dagli altri soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo dovranno sottoscrivere la domanda di cui all'allegato 1, nonché rendere e sottoscrivere le dichiarazioni di cui all'allegato A alla domanda medesima;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - 1.1.a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune mentre la dichiarazione di cui all'allegato A alla domanda dovrà essere resa e sottoscritta da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - 1.1.b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune mentre la dichiarazione di cui all'allegato A alla domanda dovrà essere resa e sottoscritta da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - 1.1.c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara. In ogni caso la dichiarazione di cui all'allegato A alla domanda dovrà essere resa e sottoscritta da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda (allegato 1) con il relativo allegato A è resa e sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. La dichiarazione di cui all'allegato A alla domanda, deve essere resa e sottoscritta anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2.DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3.DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1.1.1) la dichiarazione di avvalimento;

1.1.2) il contratto di avvalimento;

1.1.3) dichiarazione relativa al titolare effettivo (da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato 2 al presente disciplinare di gara);

1.1.4) dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato 3 al presente disciplinare di gara).

Si ribadisce che non è ammesso l'avvalimento per i lavori di cui alla categoria OG2.

16.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione da redigersi preferibilmente secondo il modello **allegato 3** e sottoscritta come previsto al punto 16.1., con la quale dovranno essere precisate la composizione e le categorie dei lavori e le relative quote percentuali che saranno assunti da mandataria e mandanti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione da redigersi preferibilmente secondo il modello **allegato 3** e sottoscritta come previsto al al punto 16.1., con la quale dovranno essere precisate la composizione e le categorie dei lavori e le relative quote percentuali che saranno assunti dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione da redigersi preferibilmente secondo il modello **allegato 3** e sottoscritta come previsto al al punto 16.1., con la quale dovranno essere precisate la composizione e le categorie dei lavori e le relative quote percentuali che saranno assunti da mandataria e mandanti, consorziate o componenti il GEIE.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato n. 3 e sottoscritta come previsto al punto 16.1., con la quale dovranno essere precisate la composizione e le categorie dei lavori e le relative quote percentuali che saranno assunti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato n. 3 e sottoscritta come previsto al punto 16.1., con la quale dovranno essere precisate la composizione e le categorie dei lavori e le relative quote percentuali che saranno assunti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato n. 3 e sottoscritta come previsto al punto 16.1., con la quale dovranno essere precisate la composizione e le categorie dei lavori e le relative quote percentuali che saranno assunti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a.1.a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - a.1.b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - a.1.c. dichiarazione da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato n. 3 e sottoscritta come previsto al punto 16.1., con la quale dovranno essere precisate la composizione e le categorie dei lavori e le relative quote percentuali che saranno assunti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico **non** deve inserire nella Piattaforma alcuna documentazione in quanto la presente procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità precisate nelle "Guide e manuali" della piattaforma SINTEL di cui al precedente punto 1.1.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 16.1., deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- 1) campo "Offerta economica", il valore complessivo offerto - espresso in % di ribasso sull'elenco prezzi unitari, IVA esclusa, con massimo cinque cifre decimali;
- 2) campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" deve essere indicato l'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

3) nel campo “di cui costo del personale” indicare il costo del personale ai sensi dell’art. 108, c. 9, D.Lgs. 36/23, al netto di spese generali e utile.

4) il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze predeterminato dalla Stazione Appaltante (€ 2.020,43).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara.

ALLEGATO ALL’OFFERTA ECONOMICA

Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico dovrà allegare, per ogni singolo lotto, la “Tabella costo manodopera” di cui all’**allegato n. 5** al presente disciplinare.

La compilazione e produzione della citata Tabella, pur non essendo prescritta a pena di esclusione, è finalizzata a consentire al RUP ogni valutazione in ordine alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, stante il disposto dell’ultima parte dell’art. 54, c. 1, D.lgs. 36/23.

La citata Tabella dovrà essere sottoscritta secondo le modalità previste al precedente punto 15.1..

In caso di eventuale contrasto tra l’importo totale del costo della manodopera riportato nella tabella di cui all’**allegato n. 5** e l’importo totale riportato nell’offerta economica, prevale quest’ultimo.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **minor prezzo**, determinato mediante ribasso sull’Elenco Prezzi Unitari; il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Non sono previste sedute pubbliche in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza sull’argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di scadenza del termine di ricezione delle offerte. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte.

Inversione procedimentale: La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione

procedimentale Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il dirigente del Settore Contratti Appalti e Provveditorato o suo delegato (in quanto apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative della stazione appaltante) procederà all'apertura dell'offerta economica ed alla formulazione della graduatoria.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si applicherà l'art. 54 D.Lgs. 36/2023, in materia di offerte anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 54, c. 2 del Codice, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del metodo A descritto nell'Allegato II.2 al codice predetto.

Si precisa inoltre che le medie saranno calcolate fino alla quinta cifra decimale, arrotondate all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nell'ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, si applica l'ultima parte dell'art. 54, c. 1, D.lgs. 36/23, per cui il Responsabile del progetto potrà procedere alla valutazione di congruità qualora ritenga sussistano elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse, secondo la procedura di cui all'art. 110 D.lgs. 36/23

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato o suo delegato (in quanto apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative della stazione appaltante) procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15., se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente primo in graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 10.;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 10.;
- la congruità del costo della manodopera, relativamente al rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili indicati nelle apposite tabelle ministeriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 120 giorni dall'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (importo complessivo presunto € 1.400, tenendo conto che i diritti di segreteria sono soggetti a variazione in base all'importo effettivo del contratto conseguente, all'offerta proposta dall'aggiudicatario).

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

<https://www.padovanet.it/informazione/sottosezione-rischi-corruttivi-e-trasparenza-del-piao-20242026>

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità consultabili al seguente link:

<https://www.padovanet.it/informazione/accesso-ai-dati-e-ai-documenti-amministrativi>.

Qualora le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà l'onere di allegare alla predetta documentazione una motivata e comprovata dichiarazione in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, c. 4, lett. a), D.Lgs. 36/2023.

Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie, ossia il know-how aziendale, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 e art. 98 del Codice della proprietà industriale - Dlgs 30/2005). Pertanto la dichiarazione di cui sopra dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, alla luce dei principi sopra esposti (in caso di mancata evidenziazione di segreti tecnici e/o commerciali, di motivazione generica o insufficiente, si procederà a rilasciare i documenti eventualmente richiesti con l'istanza di accesso). Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 16 gennaio 2020 n. 399; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 7 gennaio 2020 n. 64; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 1 luglio 2021 n. 5286), l'operatore che presentasse istanza di accesso agli atti di gara, in presenza di segreti tecnici o commerciali, dovrà fornire "la dimostrazione della specifica e concreta indispensabilità a fini di giustizia" della documentazione richiesta, poiché, secondo la sopra citata giurisprudenza, nel caso di sussistenza di segreti tecnici e/o commerciali, "la mera intenzione di verificare e sondare l'eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale (anche da parte di chi vi abbia, come l'impresa seconda graduata, concreto ed obiettivo interesse) non legittima un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate".

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Venezia.

Ai sensi dell'art. 213, c. 2, D.Lgs. 32/2023, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all'arbitrato.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii. , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

In base al Regolamento 2016/679/UE s'informa che i dati personali forniti dagli offerenti, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle procedure di individuazione del contraente. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Padova, Via del Municipio 1, 35122 Padova, e-mail risorseumane@comune.padova.it, pec protocollo.generale@pec.comune.padova.it.

Il Responsabile al trattamento dei dati è il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato, ing. Matteo Banfi, Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova, email appalti@comune.padova.it - pec contrattiappalti@pec.comune.padova.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L, con sede in via Jacob n. 15, cap 38068; Rovereto (TN), pec: legant@pec.legant.it; e-mail: info@legant.it. La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto della presente procedura (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE.

I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l'interessato potrà richiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l'interessato può proporre reclamo (art. 77 del regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Avviso.

La presentazione dell'offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell'offerente, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

30. ALTRE INFORMAZIONI

- a) i modelli allegati fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara;
- b) il termine perentorio di cui all'art. 12, c.1 del D.M. (MIT) n. 49 del 7 marzo 2018 è fissato in non oltre giorni 60.

Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato

ing. Matteo Banfi

f.to digitalmente

Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per lavori di Adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli stabili comunali. - Secondo i CAM (DM 23 GIUGNO 2022 EDILIZIA).

Con la presente domanda

SI CHIEDE

di partecipare alla gara in oggetto nella seguente forma (*opzionare apponendo un segno sull'ipotesi che interessa*):

- impresa singola
- raggruppamento temporaneo d'impresa
- consorzio ordinario
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
- GEIE

Si forniscono i seguenti dati identificativi:

Ragione sociale

con sede legale in

codice fiscale telefono n.

n. di iscrizione all'INPS sede di matricola

n. di iscrizione all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale)

n. di iscrizione alla/e Cassa/e Edile/i o ad altro ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento

in caso di mancata iscrizione alla Cassa Edile o altro Ente paritetico indicare i motivi:

dati sottoscrittore della presente domanda:

nome e cognome

data di nascita luogo di nascita

In caso di partecipazione **in forma associata** (RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE) il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata):

1) Ruolo:

Ragione sociale

con sede legale in

codice fiscale telefono n.

n. di iscrizione all'INPS sede di matricola

n. di iscrizione all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale)

n. di iscrizione alla/e Cassa/e Edile/i o ad altro ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento

in caso di mancata iscrizione alla Cassa Edile o altro Ente paritetico indicare i motivi:

dati sottoscrittore della presente domanda:

nome e cognome

data di nascita luogo di nascita

2) Ruolo:

Ragione sociale

con sede legale in

codice fiscale telefono n.

n. di iscrizione all'INPS sede di matricola

n. di iscrizione all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale)

n. di iscrizione alla/e Cassa/e Edile/i o ad altro ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento

in caso di mancata iscrizione alla Cassa Edile o altro Ente paritetico indicare i motivi:

dati sottoscrittore della presente domanda:

nome e cognome

data di nascita luogo di nascita

etc.

Nel caso di **consorzi** di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, il consorzio dovrà indicare i dati identificativi delle imprese consorziate per le quali concorre alla gara:

Ragione sociale

con sede legale in

codice fiscale telefono n.

n. di iscrizione all'INPS sede di matricola

n. di iscrizione all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale)

n. di iscrizione alla/e Cassa/e Edile/i o ad altro ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento

in caso di mancata iscrizione alla Cassa Edile o altro Ente paritetico indicare i motivi:

La mancata indicazione di alcuna consorziata per la quale il consorzio concorre, verrà intesa come manifestazione di volontà del consorzio di eseguire direttamente il contratto con la propria organizzazione d'impresa.

(in caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo acquisto contrassegno del valore di € 16,00)

SI DICHIARA ai sensi del DPR445/00

- che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti e che la marca da bollo dal valore di € 16,00 (di cui si allega copia del contrassegno in formato .pdf), riporta il seguente numero identificativo

Si dichiara inoltre:

- di utilizzare la marca da bollo esclusivamente per la presente domanda di partecipazione;
- di impegnarsi a conservarne l'originale contestualmente alla predetta istanza a cui esclusivamente afferisce per eventuali controlli da parte della stazione appaltante;
- di assumersi ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo di contrassegni.

In caso di assolvimento dell'imposta di bollo mediante utilizzo del servizio @.ebollo oppure (per i soli operatori esteri) bonifico bancario, non è necessario rendere la dichiarazione di cui sopra, ma sarà sufficiente allegare copia della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema o della ricevuta del bonifico bancario.

Data

FIRMA/E

Alla domanda deve essere allegata la prova dell'effettuato versamento dell'imposta di bollo.

La domanda è sottoscritta **digitalmente** come previsto al punto 16.1 del disciplinare.

Il concorrente allega procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Allegato A alla domanda - DICHIARAZIONI

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'operatore economico _____
con sede legale in _____

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.P.R., per il caso di dichiarazioni mendaci:

- a) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, sono:

o, in alternativa,

che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto possono essere ricavati è:

- b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- d) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione specificati dal disciplinare di gara;
- e) di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- f) di impegnarsi ad applicare:
 il CCNL indicato dalla stazione appaltante
o, in alternativa
 altro CCNL equivalente, con l'indicazione il seguente codice alfanumerico unico _____ (di cui all'art. 16 quater D.L. 76/20);
- g) di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con

disabilità o svantaggiate, secondo quanto indicato all'articolo 9 del disciplinare di gara (rispetto degli obblighi occupazionali previsti dalla L. 68/99, quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile, quota pari al 15 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile);

h) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2013/777 del 27/12/2013 e modificato con successive deliberazioni n. 2014/0812 del 30/12/2014 e n. 2019/0375 del 18/06/2019, reperibile al seguente link

<https://www.padovanet.it/sites/default/files/attachment/Codice%20Comp%20Dipendenti.pdf>

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

i) di accettare il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto recepito dal Comune di Padova con deliberazione della Giunta Comunale n. 672 del 29/10/2019 accessibile al seguente link

[https://serviziweb4.comune.padova.it/Percorsi/DeliberEsecutivePadova.nsf/DeliberGiuntaEsecutive/37D794BBB7F25E58C12584BA00281060/\\$File/delibera_GC_672_2019_ALLEGATO%201_firm_dig.pdf](https://serviziweb4.comune.padova.it/Percorsi/DeliberEsecutivePadova.nsf/DeliberGiuntaEsecutive/37D794BBB7F25E58C12584BA00281060/$File/delibera_GC_672_2019_ALLEGATO%201_firm_dig.pdf)

j) *in esecuzione del comunicato del presidente ANAC in data 17 gennaio 2023, con riferimento all'iscrizione alla white list di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/12:*

(opzionare chiaramente apponendo un segno sull'ipotesi che interessa):

di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016 nonché delibera ANAC n. 1071 del 14.11.2018), per le prestazioni in appalto rientranti nell'elenco di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/12

o, in alternativa

di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede e di non aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016 nonché delibera ANAC n. 1071 del 14.11.2018), per le prestazioni in appalto rientranti nell'elenco di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/12

N.B. in caso di mancata iscrizione o di mancata presentazione della domanda, l'esecuzione delle prestazioni in argomento dovrà essere necessariamente subappaltata o subaffidata ad operatore economico in regola con il disposto di cui al citato art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed è, quindi, necessario prevederlo nella dichiarazione di subappalto da prodursi in sede di partecipazione alla presente procedura).

k) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28 del disciplinare di gara;

l) di possedere le certificazioni necessarie per poter fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106 del Codice, con riferimento alla garanzia provvisoria (indicare gli estremi delle certificazioni possedute)

m) Come previsto dalla delibera Anac n. 606/23

la garanzia fideiussoria prodotta è verificabile digitalmente al seguente sito internet (*si prega di indicare l'indirizzo web specifico per la verifica e non il generico sito dell'emittente ossia del garante*):

o in alternativa

l'indirizzo pec dedicato presso cui inviare la garanzia presentata in gara per il riscontro di autenticità e veridicità è il seguente: _____

- n) ***Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 1:*** di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del DGUE, gli estremi di ammissione al concordato _____ e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ e nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta (allega) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

Data

FIRMA/E

Il presente modello è redatto e sottoscritto **digitalmente** come previsto al punto 16.1 del disciplinare.

Il concorrente allega procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Per quanto riguarda l'informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia alle precisazioni indicate al punto "Trattamento dei dati personali" contenute nel disciplinare di gara.

NOTA BENE:

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C..

Oltre a quanto sopra, sarà applicata anche la sanzione dell'escussione della garanzia provvisoria.

Relativamente alla situazione penale, si consiglia di consultare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art. 33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

Allegato 2 - Identificazione del titolare effettivo dell'operatore economico (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)

Oggetto: Procedura aperta per lavori di Adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli stabili comunali. - Secondo i CAM (DM 23 GIUGNO 2022 EDILIZIA).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445**

Il/La sottoscritto/a
nato/a a prov. il
in qualità di Legale Rappresentante dell'IMPRESA/OPERATORE ECONOMICO
Ragione sociale
Sede legale Via CAP Comune
 Provincia
Codice fiscale

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

DICHIARA

Che il/i titolare/i effettivo/i dell'IMPRESA/OPERATORE ECONOMICO è/sono:

Cognome Nome
nato a () il
Cod. fisc

Data

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (1)

(ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;*
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.*

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica .

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1,2,3 e 4 del presente articolo.

Allegato 3 - Dichiarazione composizione raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di rete o GEIE e impegno alla costituzione del Raggruppamento o del Consorzio.

Oggetto: Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per lavori di Adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli stabili comunali. - Secondo i CAM (DM 23 GIUGNO 2022 EDILIZIA).

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____ indirizzo _____

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____ indirizzo _____

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____ indirizzo _____

ecc.

DICHIARANO

categoria prevalente

Impresa _____, unica assuntrice lavori categoria prevalente.

Oppure (qualora l'esecuzione dei lavori della categoria in questione sia assunta da una pluralità di imprese):

Impresa _____ che si impegna a realizzare la quota lavori _____%;

Impresa _____ che si impegna a realizzare la quota lavori _____%;

Impresa _____ che si impegna a realizzare la quota lavori _____%;

ecc.

categoria scorporata

Impresa _____, unica assuntrice lavori categoria scorporata.

Oppure (qualora l'esecuzione dei lavori della categoria in questione sia assunta da una pluralità di imprese):

Impresa _____ che si impegna a realizzare la quota lavori _____%;

Impresa _____ che si impegna a realizzare la quota lavori _____%;

Impresa _____ che si impegna a realizzare la quota lavori _____%;

ecc.

categoria scorporata

Impresa _____, unica assuntrice lavori categoria scorporata.

Oppure (qualora l'esecuzione dei lavori della categoria in questione sia assunta da una pluralità di imprese):

Impresa _____ che si impegna a realizzare la quota lavori _____%;

Impresa _____ che si impegna a realizzare la quota lavori _____ %;
Impresa _____ che si impegna a realizzare la quota lavori _____ %;
ecc.

che l'attività di attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sarà svolta dal/dai seguente/i componente/i, in possesso dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali per la categoria 4 e del requisito precisato al punto 6 del disciplinare di gara relativamente alla "white list" _____

(questa attestazione deve essere resa salvo che le prestazioni citate siano integralmente subappaltate a soggetto in possesso dei requisiti)

Imprese cooptate ai sensi dell'art. 30, c. 4 All. II.12, D.Lgs. 36/2023

DICHIARANO, inoltre

(in caso di Raggruppamento temporaneo, non ancora costituito):

che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa _____ qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

(in caso di consorzio ordinario, non ancora costituito):

che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire un consorzio ordinario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle consorziate.

Data

FIRMA

N.B. Le dichiarazioni di cui al presente modello sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1 del Disciplinare di gara.

Allegato 4 - Dichiarazione di subappalto

Oggetto: Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per lavori di Adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli stabili comunali. - Secondo i CAM (DM 23 GIUGNO 2022 EDILIZIA)

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____ indirizzo _____

(oppure, in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, non ancora formalmente costituiti)

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____ indirizzo _____

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____ indirizzo _____

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____ indirizzo _____

ecc.

DICHIARA / DICHIARANO

ai sensi dell'art.119 del D.Lgs. 36/2023, **nel rispetto del limite massimo di subappaltabilità stabilito dalla vigente normativa** (opzionare apponendo un segno sulle ipotesi che interessano):

di voler subappaltare le opere di cui alla categoria prevalente **OS30** entro il limite massimo di subappaltabilità stabilito dalla legge (50% importo di detta categoria)

di voler subappaltare le opere di cui alla categoria scorporabile **OG2**

di voler subappaltare le opere di cui alla categoria scorporabile **OS3**

le prestazioni in appalto rientranti nell'elenco di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/12 (servizi ambientali-attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti), ad operatore economico in possesso del requisito precisato al punto 6 del disciplinare di gara relativamente alla "white list" nonché in possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui al DM 3 giugno 2014, n. 120, per la categoria Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

Data

FIRMA

N.B. Le dichiarazioni di cui al presente modello sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1 del Disciplinare di gara.

